

(omissis) delibera

a) la Valutazione di Impatto Ambientale positiva, ai sensi dell'art. 16 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, sul progetto di ampliamento dell'impianto IPPC di stoccaggio di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi e contestuale richiesta di variazione AIA nel Comune di Anzola dell'Emilia in Provincia di Bologna proposto da Montieco S.r.l., poiché il progetto in oggetto, secondo gli esiti dell'apposita Conferenza di Servizi conclusasi il giorno 25 ottobre 2013, è realizzabile a condizione che siano rispettate le prescrizioni, indicate ai punti 1.C., 2.C. e 3.C. del Rapporto conclusivo della Conferenza di Servizi, che costituisce l'ALLEGATO 1 parte integrante e sostanziale della presente delibera, e le ulteriori precisazioni inserite all'interno della modifica sostanziale e rinnovo della Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) inerente il progetto in oggetto rilasciata dalla Provincia di Bologna con determina prot. PG.58022 del 9 aprile 2014, di seguito sinteticamente riportate:

Raccolta e comunicazione dei dati e requisiti di notifica generali

1. Nel caso si verificano situazioni anomale, determinate sia da condizioni prevedibili che da condizioni imprevedibili che possono intervenire durante l'esercizio dell'impianto e che portano ad una variazione significativa dei normali impatti, il Gestore deve darne tempestiva comunicazione (comunque entro le 24 h successive all'evento) alla Provincia di Bologna e ad Arpa - Distretto Urbano. Il Gestore, nella medesima comunicazione, deve stimare gli impatti dovuti ai rilasci di inquinanti, indicare le azioni di cautela attuate e/o necessarie, individuare eventuali monitoraggi sostitutivi e successivamente, nel più breve tempo tecnicamente possibile, ripristinare la situazione autorizzata.
2. In caso di emergenza ambientale quali incidenti o eventi imprevedibili, scarichi o emissioni accidentali in aria, il Gestore deve immediatamente provvedere agli interventi di primo contenimento del danno, informando, quanto prima e comunque non oltre le 6 ore dall'accaduto, la Provincia di Bologna, Arpa e il Comune di Anzola dell'Emilia (BO), in orario diurno. In considerazione del fatto che non è previsto un servizio di guardiania o di presidio in orario notturno e festivo, la comunicazione dovrà essere resa agli Enti sopra richiamati non appena si venga a conoscenza

dell'evento. In orario notturno o festivo, la comunicazione deve essere data al servizio di pronta reperibilità di Arpa. Successivamente, il Gestore deve effettuare gli opportuni interventi di bonifica conformandosi alle decisioni della Provincia di Bologna sulla natura delle misure correttive e sui termini di attuazione delle medesime.

3. Qualora in fase di autocontrollo, si verifichi un superamento di un limite stabilito dall'autorizzazione per le diverse matrici ambientali o il superamento del valore di portata per le emissioni in atmosfera riportato nelle tabelle del prgf D.1.6 dell'AIA, deve essere data comunicazione entro e non oltre 7 giorni dall'evidenza del valore anomalo, alla Provincia e all'Arpa - Distretto Urbano. A seguire, nel minimo tempo tecnico, devono essere documentate con breve relazione scritta, da inviare alla Provincia e all'Arpa, le cause di tale superamento e le azioni poste in essere per rientrare nei limiti.
4. Il Gestore, ai fini degli eventuali adempimenti amministrativi di competenza, deve comunicare preventivamente alla Provincia di Bologna, ad Arpa - Distretto Urbano e al Comune di Anzola dell'Emilia (BO), ogni eventuale modifica strutturale e gestionale che intenda realizzare presso l'impianto, così come definito dall'articolo 5, comma 1, lettera l) del D.Lgs. n° 152/06 e s.m.i. e secondo le indicazioni riportate nella Circolare Esplicativa della Regione Emilia Romagna prot. PG/2008/187404 del 1.8.2008.
Tali modifiche saranno valutate dall'autorità competente, Provincia di Bologna, ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. n° 152/06 e s.m.i.
5. In caso di fermata impianti o arresto dell'attività, per oltre 30 giorni, il Gestore deve dare comunicazione alla Provincia di Bologna e ad Arpa - Distretto Urbano. Se tale fermata supera il periodo di frequenza previsto per gli autocontrolli, il Gestore è esonerato dalla loro esecuzione riportando tale informazione nel report annuale.
6. Il Gestore, qualora decida di cessare l'attività, è tenuto a comunicare preventivamente tale decisione, e successivamente, confermare con raccomandata a/r alla

Provincia di Bologna, al Distretto Urbano di Arpa e al Comune di Anzola dell'Emilia (BO), la data prevista di termine dell'attività.

Condizioni relative alla gestione dell'impianto e gestione dei rifiuti

7. L'impianto è autorizzato a ritirare e gestire le seguenti tipologie di rifiuti in relazione alle operazioni D13 e D15, di cui all'Allegato B alla parte quarta del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. ed R12 ed R13, di cui all'Allegato C alla Parte Quarta del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.:

Rifiuti speciali non pericolosi

02 01 04	rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)
02 01 10	rifiuti metallici
02 02 04	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
03 01 01	scarti di corteccia e sughero
03 01 05	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare, e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04
03 03 08	scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati
03 03 11	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 03 03 10
04 02 20	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 19
06 05 03	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 06 05 02
07 02 13	rifiuti plastici
08 01 12	pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 11
08 01 14	fanghi prodotti da pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 13
08 01 16	fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 15
08 01 18	fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 17

08 01 20 sospensioni acquose contenenti pitture e vernici,
diverse da quelle di cui alla voce 08 01 19

08 03 18 toner per stampa esaurito, diversi da quelli di
cui alla voce 08 03 17

10 01 21 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli
effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10
01 20

10 11 20 rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco
degli effluenti, diversi da quelli di cui alla
voce 10 11 19,

10 12 13 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli
effluenti

11 01 12 soluzioni acquose di lavaggio, diverse da quelle
di cui alla voce 10 01 11

11 02 06 rifiuti della lavorazione idrometallurgica del
rame, diversi da quelli di cui alla voce 11 02 05

12 01 01 limatura e trucioli di materiali ferrosi

12 01 02 polveri e particolato di materiali ferrosi

12 01 03 limatura e trucioli di materiali non ferrosi

12 01 04 polveri e particolato di materiali non ferrosi

12 01 05 limatura e trucioli di materiali plastici

12 01 13 rifiuti di saldatura

12 01 15 fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui
alla voce 12 01 14

12 01 17 materiale abrasivo di scarto, diverso da quello
di cui alla voce 12 01 16

12 01 21 corpi d'utensile e materiali di rettifica
esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 12
01 20

15 01 01 imballaggi in carta e cartone

15 01 02 imballaggi in plastica

15 01 03 imballaggi in legno

15 01 04 imballaggi metallici

15 01 05 imballaggi in materiali compositi

15 01 06 imballaggi in materiali misti

15 01 07 imballaggi in vetro

15 01 09 imballaggi in materia tessile

15 02 03 assorbenti, materiali filtranti, stracci ed
indumenti protettivi, diversi da quelli di cui
alla voce 15 02 02

16 01 03 pneumatici fuori uso

16 01 12 pastiglie per freni, diverse da quelle di cui
alla voce 16 01 11

16 01 15 liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 16 01 14

16 01 17 metalli ferrosi

16 01 18 metalli non ferrosi

16 01 19 plastica

16 01 20 vetro

16 01 22 componenti non specificati altrimenti

16 02 14 apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13

16 02 16 componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15

16 06 04 batterie alcaline (tranne 16 06 03)

16 06 05 altre batterie ed accumulatori

16 08 01 catalizzatori esauriti contenuti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 16 08 07)

16 10 02 soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 161001

17 01 01 cemento

17 01 02 mattoni

17 01 03 mattonelle e ceramica

17 02 01 legno

17 02 02 vetro

17 02 03 plastica

17 04 01 rame, bronzo, ottone

17 04 02 alluminio

17 04 03 piombo

17 04 04 zinco

17 04 05 ferro e acciaio

17 04 06 stagno

17 04 07 metalli misti

17 04 11 cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10

17 08 02 materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01

17 09 04 rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03

18 02 03 rifiuti veterinari non pericolosi

19 01 02 metalli ferrosi estratti da ceneri pesanti

19 08 09 miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, contenenti oli e grassi commestibili

19 08 12 fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 11

19 08 14 fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13

19 09 04 carbone attivo esaurito

19 10 02 rifiuti di metalli non ferrosi

19 11 06 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 191105

19 12 01 carta e cartone

19 12 02 metalli ferrosi

19 12 03 metalli non ferrosi

19 12 04 plastica e gomma

19 12 05 vetro

19 12 07 legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06

19 12 08 prodotti tessili

19 13 08 rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 07

20 01 01 carta e cartone

20 01 02 vetro

20 01 10 abbigliamento

20 01 11 prodotti tessili

20 01 25 oli e grassi commestibili

20 01 34 batterie ed accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33

20 01 36 apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 22 e 20 01 35

20 01 38 legno diverso da quello di cui alla voce 20 01 37

20 01 39 plastica

20 01 40 metallo

Rifiuti speciali pericolosi

02 01 08* rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose

03 01 04* segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci contenenti sostanze pericolose

04 02 19* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose

05 01 03* morchie depositate sul fondo dei serbatoi

05 01 05* perdite di olio

05 01 06* fanghi oleosi prodotti dalla manutenzione di impianti e apparecchiature

06 05 02* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose

07 05 10* altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti

07 06 04* altri solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri

07 06 10* altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti

07 07 10* altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti

08 01 11* pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose

08 01 13* fanghi prodotti da pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose

08 01 15* fanghi contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose

08 01 17* fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose

08 01 19* sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose

08 01 21* residui di vernici o di sverniciatori

08 03 17* toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose

08 03 19* oli dispersi

10 01 20* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose

10 11 19* rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose

11 01 11* soluzioni acquose di lavaggio, contenenti sostanze pericolose

11 01 13* rifiuti di sgrassaggio contenti sostanze pericolose

11 01 15* eluati e fanghi di sistemi a membrana e sistemi a scambio ionico, contenenti sostanze pericolose

11 02 05* rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, contenente sostanze pericolose

12 01 06* oli minerali per macchinari, contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni)

12 01 07* oli minerali per macchinari, non contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni)

12 01 08* emulsioni e soluzioni per macchinari, contenenti alogeni

12 01 09* emulsioni e soluzioni per macchinari, non contenenti alogeni

12 01 10* oli sintetici per macchinari

12 01 12* grassi e cere esauriti

12 01 14* fanghi di lavorazione, contenenti sostanze pericolose

12 01 18* fanghi metallici (fanghi di rettifica, affilatura, lappatura) contenenti olio

12 01 19* oli per macchinari facilmente biodegradabili

12 01 20* corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, contenenti sostanze pericolose

12 03 01* soluzioni acquose di lavaggio

13 01 01* oli per circuiti idraulici contenenti PCB

13 01 04* emulsioni clorurate

13 01 05* emulsioni non clorurate

13 01 09* oli minerali per circuiti idraulici, clorurati

13 01 10* oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati

13 01 11* oli sintetici per circuiti idraulici

13 01 12* oli per circuiti idraulici, facilmente biodegradabili

13 01 13* altri oli per circuiti idraulici

13 02 04* scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, clorurati

13 02 05* scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati

13 02 06* scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazione

13 02 07* olio per motori, ingranaggi e lubrificazione, facilmente biodegradabile

13 02 08* altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione

13 03 01* oli isolanti e termoconduttori di scarto, contenenti PCB

13 03 06* oli minerali isolanti e termoconduttori clorurati, diversi da quelli di cui alla voce 130301

13 03 07* oli minerali isolanti e termoconduttori non clorurati

13 03 08* oli sintetici isolanti e termoconduttori
13 03 09* oli isolanti e termoconduttori, facilmente biodegradabili
13 03 10* altri oli isolanti e termoconduttori
13 04 01* oli di sentina della navigazione interna
13 04 02* oli di sentina delle fognature dei moli
13 04 03* altri oli di sentina della navigazione
13 05 02* fanghi di prodotti di separazione olio/acqua
13 05 03* fanghi da collettori
13 05 06* prodotti della separazione olio/acqua
13 05 07* acque oleose prodotte dalla separazione olio/acqua
13 08 01* fanghi ed emulsioni prodotti dai processi di dissalazione
13 08 02* altre emulsioni
13 08 99* rifiuti non specificati altrimenti
14 06 02* altri solventi e miscele di solventi, alogenati
14 06 03* altri solventi e miscele di solventi
15 01 10* imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze
15 01 11* imballaggi metallici contenenti matrici solide pericolose (es. amianto) compresi i contenitori a pressione vuoti
15 02 02* assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose
16 01 07* filtri dell'olio
16 01 11* pastiglie per freni contenenti amianto
16 01 13* liquidi per freni
16 01 14* liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose
16 02 09* trasformatori o condensatori contenenti PCB
16 02 13* apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci 16 02 09 e 16 02 12
16 06 01* batterie al piombo
16 06 02* batterie al nichel-cadmio
16 06 03* batterie contenenti mercurio
16 06 06* elettroliti di batterie ed accumulatori, oggetto di raccolta differenziata
16 07 08* rifiuti contenenti olio
16 07 09* rifiuti contenenti altre sostanze pericolose
16 10 01* soluzioni acquose di scarto, contenenti sostanze pericolose

- 17 02 04* vetro, plastica, legno, contenenti sostanze pericolose o da esse contaminate
- 17 04 09* rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose
- 17 04 10* cavi, impregnati di olio, di catrame, di carbone o di altre sostanze pericolose
- 17 05 03* terra e rocce, contenenti sostanze pericolose
- 19 02 07* oli e concentrati prodotti da processi di separazione
- 19 08 10* miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua diverse da quelle di cui alla voce 190809
- 19 08 11* fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, contenenti sostanze pericolose
- 19 08 13* fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali
- 19 11 05* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
- 19 13 01* rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose
- 19 13 03* fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose
- 19 13 05* fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose
- 19 13 07* rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose
- 20 01 21* tubi fluorescenti e altri rifiuti contenenti mercurio
- 20 01 26* oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 20 01 25
- 20 01 33* batterie ed accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 e 16 06 03 nonchè batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie
- 20 01 35* apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi
- 20 01 37* legno, contenente sostanze pericolose

8. Per quanto concerne la gestione delle seguenti tipologie di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, questa deve avvenire in conformità al D.Lgs. 25 luglio 2005, n. 151:

160214	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13
160216	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15
200136	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35
160213*	apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci 16 02 09 e 16 02 12
200121*	tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio
200135*	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi

Le operazioni di raggruppamento dei suddetti RAEE siano effettuate secondo le modalità stabilite nel decreto ministeriale 25 settembre 2007, n. 185 con riferimento particolare all'allegato 1.

9. Lo stoccaggio degli oli e delle miscele oleose autorizzate dovrà essere effettuato nel rispetto della vigente normativa in materia (D.Lgs n° 95/1992 e D.M. n° 392/1996).

10. Le tipologie di rifiuti prodotte dalle attività agricole ubicate nel territorio provinciale di Bologna siano conferite e gestite nel rispetto di quanto stabilito nell'Accordo di programma per la gestione dei rifiuti agricoli nel territorio provinciale di Bologna (Delibera del Consiglio Provinciale n. 48 del 05.11.2012).

11. Tutte le zone di stoccaggio e i serbatoi/contenitori devono essere opportunamente individuati con appositi cartelli/targhe identificative del rifiuto ivi contenuto; detti contrassegni siano ben visibili, per dimensione e collocazione.

12. Per lo stoccaggio delle diverse tipologie di rifiuti, identificate con diversi codici CER, dovranno essere usati esclusivamente contenitori in buone condizioni di conservazione, tali da garantire una perfetta tenuta.
13. I contenitori o serbatoi fissi o mobili, i bacini e le vasche di contenimento, dovranno possedere adeguati requisiti di resistenza, in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti.
14. I contenitori e i serbatoi siano provvisti di sistemi di chiusura, accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento, travaso e svuotamento. Le manichette e i raccordi dei tubi utilizzati per il carico e lo scarico dei rifiuti liquidi contenuti nei contenitori/serbatoi siano mantenuti in perfetta efficienza al fine di evitare dispersioni nell'ambiente.
15. I contenitori o serbatoi di rifiuti liquidi siano dotati di sistemi di contenimento di capacità pari al serbatoio stesso oppure, nel caso che nello stesso bacino di contenimento vi siano più serbatoi, di capacità pari ad almeno la terza parte della capacità complessiva effettiva dei contenitori stessi. In ogni caso, il bacino di contenimento abbia capacità pari almeno a quella del più grande dei contenitori o serbatoi, aumentato del 10%.
16. Ogni contenitore o serbatoio fisso o mobile di rifiuti liquidi riservi un volume residuo di sicurezza pari al 10% e sia dotato di apposito dispositivo antitraboccamento o di tubazioni di troppo pieno e di indicatori o allarmi di livello.
17. I rifiuti che possono dare luogo alla fuoriuscita di liquidi siano collocati in contenitori a terra, corredati da idonei sistemi di raccolta per i liquidi.
18. I contenitori mobili siano dotati di mezzi di presa per rendere sicure e agevoli le operazioni di movimentazione.
19. I recipienti, fissi e mobili, che hanno contenuto i rifiuti, e non destinati ad essere reimpiegati per gli

stessi tipi di rifiuti identificati dal medesimo CER e con caratteristiche chimico-fisiche analoghe ai rifiuti precedentemente stoccati, siano preventivamente sottoposti a trattamenti di pulizia appropriati.

20. Nelle zone di stoccaggio dei rifiuti deve essere presa ogni precauzione al fine di garantire un ordinato stoccaggio, prevedendo un'organizzazione dei contenitori contenenti i rifiuti, idonea a consentire, nelle zone destinate allo stoccaggio dei rifiuti, una sufficiente movimentazione degli stessi, nonché un facile accesso nelle stesse zone di stoccaggio da parte degli organi di controllo.
21. I fusti, le cisterne e cisternette, non siano immagazzinati su più di 2 livelli; relativamente allo stoccaggio sulla scaffalatura della zona C, resta inteso che non debbano essere superati i due livelli per ciascun piano della scaffalatura, nel rispetto dei limiti massimi di carico di ogni ripiano. Su ciascuna scaffalatura dovranno essere indicati i limiti massimi di carico.
22. I serbatoi di stoccaggio del parco serbatoi (zona D e H) siano soggetti ad operazioni di lavaggio e bonifica in modo tale da evitare contaminazioni tra tipologie di rifiuti con caratteristiche chimico-fisiche differenti.
23. Poiché è prevista l'operazione di carico delle tipologie di rifiuti destinate allo stoccaggio nelle cisterne A, B, C e D, attraverso il passaggio nelle due cisterne interrate 1 e 2, è fatto obbligo al Gestore il lavaggio di dette cisterne (1 e 2) e delle tubazioni di collegamento alle cisterne fuori terra per ogni operazione di movimentazione di rifiuti appartenenti a diversi raggruppamenti.
24. Qualora i cassoni 31S e 32S, in genere adibiti allo stoccaggio di rifiuti solidi e fangosi non pompabili provenienti dalle operazioni di bonifica dei terreni, dovessero contenere rifiuti con forte sviluppo di odori, occorrerà prevederne lo stoccaggio nel capannone.
25. Gli oli vegetali destinati al container denominato 1C dovranno essere immessi entro contenitori chiusi a tenuta, al fine di evitare dispersioni del rifiuto.

26. I tre pozzetti di raccolta di eventuali accidentali sversamenti, presenti nel capannone, siano mantenuti sempre vuoti anche al fine di impedire la miscelazione tra diverse tipologie di rifiuti.
27. La pressa utilizzata per la riduzione volumetrica dei fusti metallici bonificati dovrà essere dotata di bacino di contenimento.
28. La capacità geometrica complessiva dell'impianto di stoccaggio è pari a 2.232 m³. La capacità massima reale di esercizio di stoccaggio è pari a 2.137 m³, corrispondenti a circa 2.564,8 t, dei quali 1.234 m³ corrispondenti a circa 1.288,1 t di rifiuti pericolosi e 903 m³ corrispondenti a circa 1.276,7 t, di rifiuti non pericolosi.
29. Il quantitativo massimo annuo di rifiuti in ingresso, destinati all'attività di stoccaggio è pari a 65.000 t, di cui un quantitativo massimo di rifiuti pericolosi pari a 55.240 t.
30. Per ciascuna zona e/o contenitore, sono ammessi i seguenti raggruppamenti preliminari/miscelazioni tra le diverse tipologie di rifiuti:

Parco serbatoi - serbatoi 1-2-11-12-13 e cisterna A

1° gruppo (emulsioni oleose)

12 01 09*	emulsioni e soluzioni per macchinari non contenenti alogeni
12 03 01*	soluzioni acquose di lavaggio
13 01 05*	emulsioni non clorurate
13 05 07*	acque oleose prodotte dalla separazione olio/acqua
13 08 01*	fanghi ed emulsioni prodotti da processi di dissalazione
13 08 02*	altre emulsioni
13 04 01*	oli di sentina della navigazione interna
13 04 03*	altri oli di sentina
13 05 06*	oli prodotti dalla separazione olio/acqua
16 07 08*	rifiuti contenenti olio
19 02 07*	oli e concentrati prodotti da processi di separazione
19 08 10*	miscele di oli e grassi prodotti dalla

separazione olio/acqua diverse da quelle di cui alla voce 19 08 09

Trattasi di rifiuti liquidi oleosi più o meno emulsionati, contenenti comunque una fase oleosa ed una acquosa. Sono assenti composti contenenti alogeni.

Parco serbatoi - serbatoi 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 e cisterna C

2° gruppo - oli minerali

05 01 05*	perdite di olio
08 03 19*	oli dispersi
12 01 07*	oli minerali per macchinari, non contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni)
12 01 10*	oli sintetici per macchinari;
12 01 19*	oli per macchinari facilmente biodegradabili
13 01 10*	oli minerali per circuiti idraulici non clorurati
13 01 11*	oli sintetici per circuiti idraulici
13 01 12*	oli per circuiti idraulici facilmente biodegradabili
13 01 13*	altri oli per circuiti idraulici
13 02 05*	scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione non clorurati;
13 02 06*	scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazione;
13 02 07*	olio per motori, ingranaggi e lubrificazione, facilmente biodegradabili;
13 02 08*	altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione
13 03 07*	oli minerali isolanti e termoconduttori non clorurati
13 03 08*	oli sintetici isolanti e termoconduttori
13 03 09*	oli isolanti e termoconduttori facilmente biodegradabili
13 03 10*	altri oli isolanti e termoconduttori
13 08 99*	rifiuti non specificati altrimenti
20 01 26*	Oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 20 01 25

Fermo resta la distinzione nello stoccaggio tra gli oli chiari e gli oli scuri.

Parco serbatoi - serbatoio 14

3° gruppo - emulsioni contaminate

12 01 08*	emulsioni e soluzioni per macchinari
-----------	--------------------------------------

contenenti alogeni
13 01 04* emulsioni clorurate
Trattasi di rifiuti contenenti sostanze oleose e composti
contenenti alogeni (fra cui composti clorurati diversi dai PCB).

Parco serbatoi - serbatoio 19

4° gruppo (oli vegetali)

19 08 09	miscele di oli e grassi prodotti dalla separazione olio/acqua contenenti esclusivamente oli e grassi commestibili
20 01 25	oli e grassi commestibili

Trattasi di liquidi oleosi non emulsionati e di origine non
minerale.

Parco serbatoi - serbatoio 18 e cisterna D

5° gruppo (oli contaminati)

12 01 06*	oli minerali per macchinari, contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni)
13 01 09*	oli minerali per circuiti idraulici clorurati
13 02 04*	scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, clorurati
13 03 06*	oli minerali isolanti e termoconduttori clorurati, diversi da quelli di cui alla voce 13 03 01

Trattasi di oli minerali non emulsionati, destinati al recupero,
nel rispetto delle modalità indicate dal Consorzio Obbligatorio
Oli Usati.

Parco serbatoi - serbatoio 15

6° gruppo (oli contaminati con PCB)

13 01 01*	oli per circuiti idraulici contenenti PCB
13 03 01*	oli isolanti e termoconduttori contenenti PCB

Trattasi di oli non emulsionati contaminati da PCB (PCB> 50 ppm)

Parco serbatoi - serbatoio 11

7° gruppo (acque di verniciatura)

08 01 15*	fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08 01 19*	sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose

Trattasi di liquidi contenenti anche una fase solida, caratterizzati dalla presenza di sostanze organiche pigmentante e da solventi organici.

Parco serbatoi - serbatoio 19

8° gruppo (fanghi liquidi pompabili non pericolosi)

- | | |
|----------|---|
| 08 01 16 | fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 15 |
| 08 01 18 | fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 17 |
| 08 01 20 | sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 19 |

Trattasi di rifiuti liquidi non pericolosi con presenza di sostanze organiche pigmentante e solventi organici, contenenti una fase solida.

Parco serbatoi - serbatoio 20

9° gruppo - A (fanghi liquidi pompabili pericolosi)

- | | |
|-----------|--|
| 08 01 15* | fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose |
| 08 01 17* | fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose |

Trattasi di rifiuti liquidi pericolosi con presenza di sostanze organiche pigmentante e solventi organici.

9° gruppo - B (fanghi liquidi pompabili pericolosi)

- | | |
|-----------|--|
| 13 05 02* | fanghi di prodotti di separazione olio/acqua |
| 13 05 03* | fanghi da collettori |

Trattasi di rifiuti liquidi pericolosi con presenza di sostanze oleose in acqua.

9° gruppo - C (fanghi liquidi pompabili pericolosi)

- | | |
|-----------|---|
| 05 01 03* | morchie depositate sul fondo dei serbatoi |
| 05 01 06* | fanghi oleosi prodotti dalla manutenzione di impianti e apparecchiature |

Trattasi di rifiuti liquidi pericolosi con presenza di sostanze solide impregnate di olio in acqua.

Capannone - Zona A

10° gruppo

16 06 04	batterie alcaline tranne 16 06 03
16 06 05	altre batterie ed accumulatori
20 01 34	batterie ed accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33

Capannone - Zona B

11° gruppo

07 05 10*	altri residui di filtrazione ed assorbenti esauriti
07 06 10*	altri residui di filtrazione ed assorbenti esauriti
07 07 10*	altri residui di filtrazione ed assorbenti esauriti

Trattasi di rifiuti contenenti sostanze organiche.

Qualora sia specificamente previsto lo smaltimento in discarica del suddetto raggruppamento, la caratterizzazione analitica svolta dal detentore del rifiuto dovrà indicativamente seguire la procedura analitica stabilita dall'Allegato 1 punto 3 lett. b) del D.M. 27.09.2010, per i "Rifiuti non generati regolarmente".

Capannone - Zona B

12° gruppo

07 06 04*	altri solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri
11 01 13*	rifiuti di grassaggio contenenti sostanze pericolose
16 07 09*	rifiuti contenenti altre sostanze pericolose

Trattasi di rifiuti costituiti prevalentemente da solventi organici utilizzati in operazioni a contatto con sostanze grasse.

Piazzale esterno - Cassone 1S (materiali a base di vetro)

13° gruppo

15 01 07	imballaggi in vetro
16 01 20	Vetro
17 02 02	vetro
19 12 05	vetro
20 01 02	vetro

Piazzale esterno - cassoni 2S - 3S - 4S (materiali ferrosi)

14° gruppo

02 01 1	rifiuti metallici
---------	-------------------

16 01 1	materiali ferrosi
17 04 0	ferro e acciaio
19 01 02	metalli ferrosi estratti da ceneri pesanti
19 12 02	materiali ferrosi

Non sono comunque accettabili nel raggruppamento rifiuti allo stato polverulento.

Piazzale esterno - cassoni 7S - 24Sbis - 25S (materiali a base di legno)

15° gruppo

15 01 03	imballaggi in legno
17 02 01	legno
19 12 07	legno diverso da quello di cui alla voce 191206
20 01 38	legno diverso da quello di cui alla voce 200137

Non sono comunque accettabili nel raggruppamento rifiuti allo stato polverulento.

Piazzale esterno - cassone 8S (materiali a base di plastica)

16° gruppo

15 01 02	imballaggi in plastica
16 01 19	plastica
17 02 03	plastica
20 01 39	plastica

Non sono comunque accettabili nel raggruppamento rifiuti allo stato polverulento.

Piazzale esterno - cassone 9S (materiali a base di carta e cartone)

17° gruppo

15 01 01	imballaggi in carta e cartone
19 12 01	carta e cartone
20 01 01	carta e cartone

Piazzale esterno - cassoni 13S - 14S (materiali a base di tessuti)

18° gruppo

15 01 09	imballaggi in materia tessile
19 12 08	prodotti tessili
20 01 10	abbigliamento
20 01 11	prodotti tessili

31. In seguito alle operazioni di cernita e selezione dei rifiuti, gli eventuali contenitori di risulta (fusti vuoti, imballaggi vari, pedane in legno, film plastici, ecc.)

possono essere conferiti al recupero, come rifiuti prodotti in proprio dall'attività di stoccaggio stessa.

32. I raggruppamenti dei rifiuti indicati nei precedenti punti avvengano solo dopo aver accertato la loro compatibilità. Sia, inoltre, acquisita l'accettazione dall'impianto di destinazione finale del rifiuto, indicante la compatibilità del raggruppamento effettuato con lo stesso impianto. Detta accettazione verrà richiesta una sola volta per ogni raggruppamento effettuato ed utilizzata per i successivi conferimenti presso lo stesso impianto, se il raggruppamento non è variato.
33. I codici dei rifiuti facenti parte dello stesso raggruppamento e/o miscelazione effettuato dovranno essere definiti dagli stessi CER e dalle stesse quantità corrispondenti identificative delle tipologie di rifiuto di origine, ovvero, in alternativa, potrà essere utilizzato un unico CER che dovrà esprimere con la maggiore accuratezza possibile il rifiuto (es. criterio del CER prevalente presente nel raggruppamento, dal punto di vista quantitativo e/o qualitativo per la rilevanza del prodotto che maggiormente condiziona lo smaltimento).
34. Fatto salvo quanto previsto dal SISTRI e fermo restando la tenuta dei registri di carico/scarico ai sensi della normativa vigente, le operazioni di raggruppamento dei rifiuti dovranno essere annotate su un apposito registro interno della ditta, da tenere aggiornato entro le 48 ore successive alle operazioni effettuate, in cui siano indicati i singoli carichi di rifiuti in ingresso all'impianto con il relativo CER, la quantità espressa in tonnellate, la sigla identificativa del serbatoio in cui sono stoccati; inoltre, dovranno essere annotate le indicazioni sul raggruppamento finale delle diverse tipologie di rifiuti identificate dai singoli CER, le relative quantità complessive per CER e l'impianto di destinazione.
35. L'autorizzazione alla gestione del centro di stoccaggio di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi in oggetto è intesa comprensiva anche delle operazioni di selezione/separazione gravimetrica delle diverse frazioni che compongono le emulsioni oleose esauste, oli e fanghi,

effettuate in corrispondenza dei serbatoi verticali di stoccaggio, dotati di uno scarico di fondo e di due attacchi flangiati laterali, di cui uno alto ed uno basso, in modo tale da poter spillare la frazione più oleosa che si separa nella parte superiore del liquido o viceversa per poter aspirare la parte più acquosa stratificata verso il fondo.

36. Il Gestore è autorizzato ad effettuare l'operazione di trattamento chimico-fisico sulle emulsioni oleose (operazione D9 di cui all'Allegato B alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.), identificate dai seguenti codici CER:

Rifiuti non pericolosi

11 01 12 Soluzioni acquose di lavaggio, diverse da quelle di cui alla voce 110111

Rifiuti pericolosi

11 01 11* Soluzioni acquose di lavaggio, contenenti sostanze pericolose
12 01 08* Emulsioni e soluzioni per macchinari contenenti alogeni
12 01 09* Emulsioni e soluzioni per macchinari non contenenti alogeni
12 03 01* Soluzioni acquose di lavaggio
13 01 05* Emulsioni non clorurate
13 05 07* Acque oleose prodotte dalla separazione olio/acqua
13 08 02* Altre emulsioni
16 07 08* Rifiuti contenenti olio

37. Il quantitativo massimo annuo di emulsioni oleose da trattare è pari a 10.000 m³/anno, corrispondente a 10.000 t/anno.

38. Il gestore è tenuto a prestare la garanzia finanziaria, secondo le modalità stabilite nella relativa Sezione del provvedimento di AIA.

39. Devono essere rispettate le condizioni e prescrizioni riportate nel parere di competenza del Comune di Anzola dell'Emilia (prot. n. 20881 del 25 ottobre 2013) che costituisce l'Allegato A del presente Rapporto. Il

contributo di costruzione (oneri di urbanizzazione primaria, secondaria e contributo afferente il costo di costruzione) e l'oblazione dovranno essere corrisposti al Comune di Anzola dell'Emilia unitamente a fidejussione bancaria o assicurativa per la parte oggetto di rateizzazione. Il Comune, ad avvenuta presentazione di quanto sopra, comunicherà alla Provincia di Bologna l'avvenuto adempimento di quanto previsto propedeutico al successivo rilascio dell'AIA da parte della Provincia stessa.

40. Devono essere rispettate le condizioni e prescrizioni riportate nel parere di HERA (prot. gen. HERA n. 125914 del 9 ottobre 2013) che costituisce l'allegato B del presente Rapporto.
41. Devono essere rispettate le condizioni e prescrizioni riportate nel parere del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Bologna rilasciato in data 8 ottobre 2013 e acquisito agli atti con prot. della Regione n. 245842 del 9 ottobre 2013, che costituisce l'allegato C del presente Rapporto.
42. Devono essere rispettate le condizioni e prescrizioni riportate nel parere dell'AUSL di Bologna (prot. AUSL n. 0108564/2013 del 24/10/2013) che costituisce l'allegato D del presente Rapporto.

Energia

43. Il Gestore, attraverso gli strumenti gestionali in suo possesso, deve utilizzare in modo ottimale l'energia.

Scarichi e consumi idrici

44. Nella configurazione attuale, si individuano i seguenti punti, di immissione e scarico in acqua, con origine dallo stabilimento:
 - scarico P.N., avente come ricettore finale la pubblica fognatura, raccoglie:
 - le acque reflue industriali in uscita dal sistema di depurazione (pozzetto P.D.)
 - le acque reflue domestiche;

- scarico P.B., avente come ricettore finale lo scolo Sanguinettola Alta, raccoglie:
 - le acque meteoriche di seconda pioggia, eccedenti le acque di prima pioggia recapitanti nella vasca V3;
 - lo scarico di troppo pieno della vasca di accumulo antincendio in cui sono raccolte le acque meteoriche di dilavamento delle coperture.

45. Il Gestore dell'impianto è tenuto al rispetto delle norme regolamentari stabilite dal soggetto Gestore del Servizio Idrico Integrato, per lo scarico P.N., e al rispetto di quanto stabilito dal soggetto Gestore del corpo idrico ricettore per lo scarico P.B. (Consorzio di Bonifica Renana).

46. Per lo scarico industriale P.D. (in corrispondenza del punto di campionamento Spfl) devono essere rispettati i limiti di accettabilità previsti all'Allegato 3, Tabella 3, del Regolamento del Servizio Idrico Integrato.

47. A partire dalla data di attivazione dell'attività di stoccaggio in cassoni sul nuovo piazzale (settore S1), gli scarichi finali siano così individuati:

- scarico S1, avente recapito finale la pubblica fognatura, raccoglie:
 - acque reflue industriali in uscita dal sistema di depurazione (pozzetto P.D.);
 - acque reflue domestiche;
 - acque di prima pioggia provenienti dal dilavamento del piazzale del settore S1 (pozzetto P.P.I.);
- scarico S2, avente come ricettore finale lo scolo Sanguinettola Alta, raccoglie:
 - acque di seconda pioggia, eccedenti le acque di prima pioggia recapitanti nella vasca V3 (pozzetto Sas1),
 - scarico di troppo pieno della vasca di accumulo antincendio in cui sono raccolte le acque meteoriche di dilavamento delle coperture;
 - acque meteoriche di seconda pioggia, eccedenti le acque di prima pioggia raccolte dal piazzale del settore S1 (pozzetto Sas2).

48. Il Gestore dell'impianto sarà tenuto al rispetto delle norme regolamentari stabilite dal soggetto Gestore del Servizio Idrico Integrato, per lo scarico S1, e al rispetto di quanto stabilito dal soggetto gestore del corpo idrico ricettore per lo scarico S2 (Consorzio di Bonifica Renana).
49. Nei punti ufficiali di campionamento P.N. e P.P.I., dovranno essere rispettati i limiti di accettabilità previsti dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. n° 152/06 e s.m.i., riferiti agli scarichi in pubblica fognatura.
50. I pozzetti di ispezione e prelievo P.N. e P.P.I. dovranno essere conformi allo schema tipo di cui all'Allegato 2, Annesso 1, Foglio 14 al Regolamento del Servizio Idrico Integrato, tale cioè da consentire il prelievo delle acque per caduta, opportunamente indicato con segnaletica visibile e garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo.
51. Entro il 31.01.2014, a valle del pozzetto di prelievo S1 e prima dell'immissione in pubblica fognatura, dovrà essere installato un dispositivo di intercettazione in grado di isolare la rete fognaria interna dalla pubblica fognatura, in caso di criticità e/o sversamenti accidentali.

Emissioni in atmosfera

52. Il quadro complessivo delle caratteristiche delle emissioni e i relativi valori limite delle sostanze inquinanti in emissione sono riportati nella tabella sottostante:

Punto di emissione	Fase di provenienza	Altezza minima (m)	Durata massima (h/giorno)	Parametri	Unità di misura	Limiti autorizzativi	Impianto di abbattimento
A1	Sfiati dei pozzetti di scarico su camera n° 1 e postazione svuotamento fusti olio	9	8	Portata	Nm ³ /h	17.000	nessuno
				Composti Organici Volatili (espressi come Carbonio Organico Totale)	mg/Nm ³	20	

A2	Sfiati dei serbatoi del parco centrale e cisterne interrato (postazione n° 1 e 2)	9	8	Portata	Nm ³ /h	1.400	Filtro a carboni attivi
				Composti Organici Volatili (espressi come Carbonio Organico Totale)	mg/Nm ³	50	
A3	Pozzetti di scarico su camera n° 2	9	8	Portata	Nm ³ /h	6.000	nessuno
				Composti Organici Volatili (espressi come Carbonio Organico Totale)	mg/Nm ³	20	
A7	Sfiati delle cisterne A, B, C e D e cisterne interrato (postazione n° 3)	11,7	8	Portata	Nm ³ /h	4.000	Filtro a carboni attivi
				Composti Organici Volatili (espressi come Carbonio Organico Totale)	mg/Nm ³	50	
A8	Pozzetti di scarico su camera n° 3	10,9	8	Portata	Nm ³ /h	2.000	nessuno
				Composti Organici Volatili (espressi come Carbonio Organico Totale)	mg/Nm ³	20	

53. I limiti di emissione autorizzati al precedente punto 1 si intendono rispettati qualora, per ogni sostanza inquinante, sia rispettato il valore di flusso di massa, determinato dal prodotto della portata per la concentrazione, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori massimi per il solo parametro di concentrazione.

54. I valori limite di emissione espressi in concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria.

55. I valori di durata massima si intendono riferiti alle condizioni di regime degli impianti, escluso il tempo relativo alle fasi di avvio e di arresto.

56. Per i punti di emissione **A7** e **A8**, il Gestore dovrà dare comunicazione preventiva della data di messa in esercizio degli impianti, alla Provincia di Bologna e al Distretto Urbano di Arpa, con almeno 15 giorni di anticipo, ai sensi dell'art. 269, comma 5, titolo V del D.Lgs n° 152/06 e s.m.i..
57. Il gestore è tenuto ad effettuare, per i punti di emissione **A7** e **A8**, gli autocontrolli di messa a regime durante un periodo continuativo di 10 giorni a partire dalla data fissata per la messa a regime degli impianti. In tale periodo la ditta dovrà effettuare tre controlli (il primo giorno, il decimo e in un giorno intermedio qualsiasi), così come previsto dal Piano di Monitoraggio e Controllo riportato nella Sezione D2 di AIA.
58. Si riporta il seguente punto di emissione, comunque presente in stabilimento, non soggetto ad autorizzazione in quanto rientrante nell'art. 272, comma 1, parte V del D.Lgs. n° 152/2006 e s.m.i., non superando il valore di potenzialità termica nominale previsto per gli impianti termici ad uso tecnologico e/o civile e pari a 3 MW.

Emissione	Macchina
A6	Caldaia riscaldamento uffici (33 kW)

59. Si riportano i seguenti punti di emissione, comunque presenti in stabilimento, per i quali non si fissano limiti di sostanze inquinanti in emissione:

Emissione	Macchina
A4	Ricambio aria - camera 1
A5	Ricambio aria - camera 2
A9	Ricambio aria - camera 3

60. L'altezza delle bocche dei camini dovrà risultare superiore di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti e a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di 10 metri e inoltre a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta dei locali

abitati, situati a distanza compresa tra 10 e 50 metri o comunque attenersi al vigente RUE. I camini dovranno possedere una sezione diretta di sbocco in atmosfera priva di ogni ostacolo che possa impedire l'innalzamento del pennacchio e la sua diffusione in ogni direzione.

61. I punti di emissione A1, A2, A3, A7 e A8 dovranno avere l'identificazione, con scritta a vernice indelebile, del numero dell'emissione e del diametro del camino, sul relativo manufatto; per il punto di emissione A6 dovrà essere indicato solo il numero dell'emissione.
62. In caso d'interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività con conseguente disattivazione delle emissioni sopraccitate, la Ditta è tenuta a darne preventiva comunicazione alla Provincia e all'ARPA - Distretto Urbano; dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa Ditta di rispettare i limiti e le prescrizioni sopra richiamate, relativamente alle emissioni disattivate.
63. Nel caso in cui la disattivazione dell'emissione perduri per un periodo continuativo superiore a 2 (due) anni dalla data della comunicazione, l'autorizzazione decade. Qualora intervenga la necessità di riattivarla:
 - il Gestore dovrà dare preventiva comunicazione della data di messa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni alla Provincia e all'ARPA - Distretto Urbano;
 - dalla stessa data di messa in esercizio, riprende l'obbligo per il Gestore del rispetto dei limiti e delle prescrizioni sopra riportate, relativamente alle emissioni riattivate;
 - la stessa Ditta é tenuta ad effettuare il primo autocontrollo entro 30 (trenta) giorni dalla relativa riattivazione.
64. I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro; per maggiori dettagli si rimanda alle indicazioni riportate nella relativa sezione dell'Autorizzazione Integrata Ambientale.

Emissioni sonore

65. Il Gestore è tenuto a rispettare i seguenti limiti:

Limiti di immissione diurno (dBA)	Limite differenziale diurno (dBA)
70 (classe V) 60 (classe III)	5 (per i ricettori posti in classe III)

66. Il Gestore deve provvedere ad effettuare una nuova valutazione di impatto acustico qualora le modifiche dell'impianto lo richiedano.

Gestione del fine vita dell'impianto

67. Qualora il Gestore decida di cessare l'attività, deve preventivamente effettuare le comunicazioni previste dalla vigente AIA, fornendo altresì un crono-programma di dismissione approfondito e relazionando sugli interventi previsti.

68. All'atto della cessazione dell'attività, il sito su cui insiste l'impianto deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale. A tal fine, al momento della dismissione degli impianti, dovrà essere presentato alle autorità competenti un piano d'indagine preliminare finalizzato ad accertare l'eventuale situazione di inquinamento delle matrici ambientali (suolo, sottosuolo ed acque sotterranee) causata dalla attività produttiva ivi esercitata.

69. In ogni caso il Gestore dovrà provvedere alle seguenti operazioni:

- rimozione ed eliminazione di tutti i rifiuti in stoccaggio;
- rimozione ed eliminazione dei residui di prodotti ausiliari da macchine e impianti, quali oli, grassi, batterie, apparecchiature elettriche ed elettroniche, materiali filtranti e isolanti, prediligendo l'invio alle operazioni di riciclaggio, riutilizzo e recupero rispetto a smaltimento;
- demolizione e rimozione delle macchine e degli impianti con invio all'esterno, prediligendo l'invio alle

operazioni di riciclaggio, riutilizzo e recupero rispetto allo smaltimento;

- presentazione alla Provincia di Bologna, ad Arpa ed al Comune territorialmente competenti di una relazione tecnica che illustri e documenti lo stato di conservazione dell'impianto nel suo complesso e delle relative dotazioni fisse non rimosse, e la presenza o assenza di potenziali fonti di inquinamento del suolo/sottosuolo e delle acque sotterranee (tubazioni interrato, serbatoi interrati, vasche di processo, ecc...); sulla base di dette verifiche, il gestore valuterà se presentare o meno alla Provincia di Bologna, all'Arpa ed al Comune territorialmente competenti un piano di indagine ambientale preliminare finalizzato a verificare la presenza o meno di inquinamento del suolo/sottosuolo e delle acque sotterranee. Si ricorda che la rimozione di dotazioni fisse costituenti elementi edilizi valutati come tali nel presente Rapporto Ambientale è soggetta ad apposito titolo abilitativo;
- al termine delle indagini e/o campionamenti, il Gestore è tenuto ad inviare alla Provincia di Bologna, ad Arpa ed al Comune territorialmente competenti, una relazione conclusiva delle operazioni effettuate corredata dagli esiti, che dovrà essere oggetto di valutazione di Arpa al fine di attestare l'effettivo stato del sito;
- qualora la caratterizzazione rilevasse fenomeni di contaminazione a carico delle matrici ambientali, dovrà essere avviata la procedura prevista dalla normativa vigente per i siti contaminati e il sito dovrà essere ripristinato ai sensi della medesima normativa.

70. Fino alla cessazione dell'attività, la vigente Autorizzazione Integrata Ambientale deve essere rinnovata e mantenuta valida.

71. Il Gestore è tenuto ad attuare in ogni singola sua parte il Piano di Monitoraggio e Controllo quale parte fondamentale della prescritta Autorizzazione Integrata Ambientale, rispettando frequenza, tipologia e modalità dei diversi parametri da controllare.

b) di dare atto che il Comune di Anzola dell'Emilia e la Provincia di Bologna hanno espresso il proprio parere sulla compatibilità ambientale ai sensi della L.R. 9/99 all'interno del Rapporto

Ambientale che costituisce l'ALLEGATO 1 alla presente delibera;

- c) la Provincia di Bologna con determina prot. PG.58022 del 9 aprile 2014 ha provveduto a rilasciare la modifica sostanziale e rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) in possesso della Ditta Montieco S.r.l. in relazione all'impianto di trattamento di rifiuti oggetto della presente procedura e che costituisce l'ALLEGATO N. 2 che costituisce parte integrante e sostanziale della presente delibera; in particolare, le determinazioni del Comune di Anzola dell'Emilia relative agli aspetti urbanistici ed edilizi sono contenuti nell'Allegato A al Rapporto Ambientale; i relativi elaborati grafici sono depositati presso il Comune di Anzola dell'Emilia;
- d) il Comune di Anzola dell'Emilia, l'ARPA e l'AUSL hanno espresso il proprio parere sull'AIA ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. all'interno del Rapporto Ambientale che costituisce l'ALLEGATO 1 alla presente delibera;
- e) di trasmettere, ai sensi dell'art. 16, comma 3, della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, copia della presente deliberazione al proponente Ditta Montieco S.r.l.;
- f) di trasmettere, ai sensi dell'art. 16, comma 4, della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza, copia della presente deliberazione alla Provincia di Bologna, al Comune di Anzola dell'Emilia, all'ARPA Sez. Prov. Bologna, all'AUSL di Bologna;
- g) di stabilire, ai sensi dell'art. 17, comma 10 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, che il progetto dovrà essere realizzato entro 5 anni dalla pubblicazione del provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale;
- h) di pubblicare per estratto nel BURERT, ai sensi dell'art. 16, comma 4, della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, il presente partito di deliberazione;
- i) di pubblicare integralmente la presente deliberazione sul sito web della Regione;
